

REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/73 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1973****che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3256/73 ⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3256/73 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sotto-voce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 10. 12. 1973, pag. 55.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c. / 100 kg
ex 15.07 A I a)	13,626
ex 15.07 A I b)	18,291
ex 15.07 A II	12,276